

Richiesta di un prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni

Cognome	_____	Nome	_____
Via, n.	_____	NPA, luogo	_____
N. d'assicurato	_____	Data di nascita	_ . _ . _ . _ . _ . _ .
N. AS	_____	Stato civile	_____
E-mail	_____	Datore di lavoro	_____

Attualmente ha la piena capacità lavorativa?

Sì No

Attualmente ha un rapporto di lavoro non disdetto?

Sì No

Negli ultimi 3 anni sono stati effettuati riscatti volontari nella cassa pensione da parte sua e/o del suo datore di lavoro?

No Sì Quando? | _ . | _ . | _ . | _ . | _ . | _ . | Importo, CHF _____

È stata costituita/sono state costituite in pegno la prestazione d'uscita e/o le prestazioni di previdenza?

No Sì Da quando? | _ . | _ . | _ . | _ . | _ . | _ . | Importo, CHF _____

L'abitazione di proprietà è utilizzata ad uso proprio come domicilio principale o presso il luogo di dimora abituale? (Uso proprio ai sensi dell'art 4 OPPA)

Sì No

Ammontare del prelievo anticipato CHF _____

Pagamento desiderato il Data _____

(Il termine dalla consegna dei documenti fino al primo pagamento possibile è di almeno **sei settimane**)

Dopo aver verificato con esito positivo la richiesta e i documenti e dopo aver ricevuto il trasferimento di CHF 400 per le spese di elaborazione (cfr. allegato 3 punto 2.5 del Regolamento di previdenza di Profond) provvederemo al pagamento del prelievo anticipato.

Scopo d'impiego

- Acquisto di una proprietà abitativa (appartamento/casa unifamiliare)
- Costruzione di una proprietà abitativa (appartamento/casa unifamiliare)
- Ristrutturazione di proprietà abitativa esistente
- Rimborso di prestito ipotecario
- Acquisto di certificati di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni simili



Nota

Solo uso proprio (no casa/appartamento di vacanza)



Documenti

Alleggi le copie di **tutti** i documenti/attestati elencati per lo scopo d'impiego pertinente.

Acquisto di una proprietà abitativa
(appartamento/casa unifamiliare)

- **Contratto di compravendita autenticato con atto pubblico** (non antecedente a 1 anno)
- **Conferma della banca** (con indirizzo per il trasferimento / conto bloccato) che il conto per il pagamento è usato solo per l'acquisto e che in caso di inutilizzo l'importo sarà restituito a Profond.
Per **immobili all'estero** è necessaria la **conferma di un notaio**, da consegnare in originale.
- **Sposati/unione domestica registrata:**
autenticazione ufficiale della firma del coniuge/del partner registrato
- **Non sposati (celibi/nubili/vedovi):**
certificato attuale di stato civile (non antecedente a 6 mesi)

Costruzione di una proprietà abitativa
(appartamento/casa unifamiliare)

- **Contratto di compravendita autenticato con atto pubblico** (non antecedente a 1 anno)
- **Contratto di appalto**
- **Conferma della banca** (con indirizzo per il trasferimento / conto bloccato) che il conto per il pagamento è usato solo per la costruzione e che in caso di inutilizzo l'importo sarà restituito a Profond.
Per **immobili all'estero** è necessaria la **conferma di un notaio**, da consegnare in originale.
- **Sposati/unione domestica registrata:**
autenticazione ufficiale della firma del coniuge/del partner registrato
- **Non sposati (celibi/nubili/vedovi):**
certificato attuale di stato civile (non antecedente a 6 mesi)

Ristrutturazione di proprietà abitativa

- **Estratto aggiornato del registro fondiario**
- **Conferma firmata del mandato o fatture pagate** dell'impresa incaricata (non antecedenti a 1 anno); non sono ammesse le offerte
- **Conferma della banca** (con indirizzo per il trasferimento / conto bloccato) che il conto per il pagamento è usato solo per la ristrutturazione e che in caso di inutilizzo l'importo sarà restituito a Profond.
Per **immobili all'estero** è necessaria la **conferma di un notaio**, da consegnare in originale.
- **Sposati/unione domestica registrata:**
autenticazione ufficiale della firma del coniuge/del partner registrato
- **Non sposati (celibi/nubili/vedovi):**
certificato attuale di stato civile (non antecedente a 6 mesi)

Rimborso di prestito ipotecario

- **Estratto aggiornato del registro fondiario**
- **Conferma della banca** (con indirizzo per il trasferimento / conto bloccato / importo del mutuo in corso) che il conto per il pagamento è usato solo per il rimborso.
Per **immobili all'estero** è necessaria la **conferma di un notaio**, da consegnare in originale.
- **Sposati/unione domestica registrata:**
autenticazione ufficiale della firma del coniuge/del partner registrato
- **Non sposati (celibi/nubili/vedovi):**
certificato attuale di stato civile (non antecedente a 6 mesi)

Acquisto di certificati di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni simili

- **Conferma della cooperativa** incl. regolamento/statuti
- **Copia dei certificati di partecipazione**
- **Sposati/unione domestica registrata:**
autenticazione ufficiale della firma del coniuge/del partner registrato
- **Non sposati (celibi/nubili/vedovi):**
certificato attuale di stato civile (non antecedente a 6 mesi)

La persona assicurata conferma:

- di aver compilato questa richiesta e tutte le domande in modo veritiero,
- di consegnare in un momento successivo gli eventuali documenti mancanti,
- di aver letto e di accettare le informazioni seguenti e
- di aver letto e preso atto della scheda informativa Promozione della proprietà di abitazioni.

Informazioni

a) Registro fondiario

Profond Istituto di previdenza notifica all'Ufficio del registro fondiario la restrizione del diritto d'alienazione risultante dal prelievo anticipato perché sia annotata nel registro fondiario. Le spese risultanti sono a carico della persona assicurata.

b) Spese di elaborazione

Prima del pagamento PPA, la persona assicurata trasferisce una tantum l'importo di CHF 400 a Profond a titolo di indennizzo per le spese straordinarie (ai sensi dell'allegato 3 del Regolamento di previdenza di Profond Istituto di previdenza).

c) Imposte

Profond Istituto di previdenza notifica il prelievo anticipato all'Amministrazione federale delle contribuzioni di Berna entro 30 giorni dal pagamento tramite l'apposito modulo di notifica. Le imposte dovute (incl. imposte alla fonte) sono a carico della persona assicurata.

d) Prestazioni di previdenza

La persona assicurata prende atto che la sua prestazione di vecchiaia presunta si riduce di conseguenza. Generalmente le prestazioni di rischio per il caso di invalidità o di decesso non subiscono riduzioni, ad eccezione del capitale di decesso. A tale proposito rimandiamo al piano di previdenza determinante dell'assicurazione.

e) Rimborso del prelievo anticipato ai sensi dell'art. 49 cpv. 11 del Regolamento di previdenza rispettivamente dell'art. 30d della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) L'importo prelevato deve essere rimborsato all'istituto di previdenza dalla persona assicurata o dai suoi eredi se:

- la proprietà abitativa viene alienata;
- sulla proprietà abitativa sono concessi diritti equiparabili, dal punto di vista economico, a un'alienazione o
- alla morte della persona assicurata non è dovuta alcuna prestazione di previdenza.

Osservazioni

Luogo, data

Firma della persona assicurata

Firma del coniuge/partner registrato

Autenticazione ufficiale della firma del coniuge/partner registrato **del notaio o del Comune**

Notifica di una menzione / restrizione del diritto di alienazione nel registro fondiario (solo per immobili in Svizzera)

(Art. 30e LPP)

Datore di lavoro _____ N. contratto _____

Dati sul proprietario (persona assicurata)

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita [] [] [] [] [] [] [] [] Stato civile _____

N. AS _____

Dati sul coniuge / sul partner registrato (per proprietà comune)

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita [] [] [] [] [] [] [] [] Stato civile _____

Dati per il registro fondiario competente

Registro fondiario competente _____

Sulla base dei dati seguenti, il (com)proprietario e l'istituto di previdenza sottoscritti richiedono all'Ufficio del registro fondiario sopra indicato di iscrivere nel registro fondiario una restrizione del diritto di alienazione ai sensi dell'art. 30e cpv. 1 e 2 LPP.

Il (com)proprietario conferma di provvedere direttamente e personalmente al pagamento delle tasse per l'iscrizione e la cancellazione della restrizione del diritto di alienazione. Pertanto la fattura deve essere inviata al (com)proprietario.

Dati dell'immobile

Comune _____

N. registro fondiario _____ N. particella _____

Via/N. _____ NPA/Località _____

Dati sui rapporti di proprietà

Proprietà esclusiva Comproprietà al _____ %

Proprietà comune (ammissibile solo tra coniugi e partner registrati)

Firme

Luogo, data _____ Firma del proprietario (persona assicurata) _____

Luogo, data _____ Firma del coniuge / del partner registrato _____

Luogo, data _____ Firma di Profond Istituto di previdenza _____

Scheda informativa Promozione della proprietà d'abitazioni

Ai sensi dell'art. 30b LPP e dell'art. 49 cpv. 3 del Regolamento di previdenza di Profond, le persone assicurate, fino all'età di riferimento, possono costituire in pegno il diritto alle prestazioni previdenziali o un ammontare pari al massimo alla propria prestazione d'uscita in conformità all'art. 331d CO.

In ottemperanza all'art. 30c cpv. 1 LPP in combinato disposto con l'art. 331e CO e l'art. 49 cpv. 1 del Regolamento di previdenza di Profond, le persone assicurate, fino all'età di riferimento, possono prelevare la prestazione d'uscita o, in funzione dell'età, almeno una parte di essa per la proprietà d'abitazioni a uso proprio.

Se la persona assicurata è interamente invalida, non sono possibili né la costituzione in pegno né il prelievo anticipato. Se la persona è parzialmente abile al lavoro, la costituzione in pegno e il prelievo anticipato sono consentiti in funzione della parte dell'assicurazione corrispondente al grado di abilità lavorativa.

Qui di seguito sono spiegati i diversi aspetti e il procedimento da seguire qualora emerga un interesse concreto per un prelievo anticipato o per la costituzione in pegno dei fondi della previdenza per il personale.

1. Scopo d'utilizzo

I fondi della previdenza per il personale possono essere utilizzati per:

- a) l'acquisto e la costruzione di un'abitazione a uso proprio in Svizzera e all'estero (appartamento o casa unifamiliare)
- b) partecipazioni alla proprietà d'abitazioni (ad es. acquisto di quote di partecipazione in cooperative per l'edilizia abitativa o simili partecipazioni, se l'oggetto cofinanziato è destinato all'uso proprio)
- c) il rimborso di prestiti ipotecari
- d) ristrutturazioni

I fondi sono utilizzabili contemporaneamente solo per un oggetto. Ad esempio, non sono utilizzabili per:

- il finanziamento di crediti di costruzione (il prelievo anticipato è consentito unicamente dopo il consolidamento del credito di costruzione)
- la manutenzione ordinaria della proprietà abitativa
- il pagamento di interessi ipotecari
- abitazioni secondarie o di vacanza

2. Quali prestazioni previdenziali possono essere prelevate anticipatamente o costituite in pegno?

a) Prelievo anticipato

- Fino al compimento di 50 anni: una parte o l'intera prestazione d'uscita.
- Dopo il compimento di 50 anni e fino all'età di riferimento: al massimo la metà della prestazione d'uscita maturata al momento del prelievo anticipato o la prestazione d'uscita maturata all'età di 50 anni.

La persona assicurata può effettuare un prelievo anticipato ogni cinque anni e questo deve ammontare almeno a CHF 20 000. Non vi è alcun importo minimo in caso d'acquisto di quote di partecipazione per un'abitazione a uso proprio nonché per l'estinzione di conti o polizze di libero passaggio.

b) Costituzione in pegno

- Fino al compimento di 50 anni: diritto alle prestazioni di previdenza rispettivamente al massimo un importo equivalente alla prestazione d'uscita.
- Dopo il compimento di 50 anni e fino all'età di riferimento: diritto alle prestazioni di previdenza rispettivamente al massimo la metà della prestazione d'uscita maturata al momento della costituzione in pegno oppure la prestazione d'uscita maturata all'età di 50 anni.

3. Quali sono le conseguenze?

a) In caso di prelievo anticipato

- Il prelievo anticipato è soggetto alla tassazione quale prestazione in capitale (notifica da parte dell'istituto di previdenza all'Amministrazione federale delle contribuzioni rispettivamente detrazione dell'imposta alla fonte per assicurati residenti all'estero).
- Le prestazioni assicurate sono ridotte in proporzione all'importo prelevato anticipatamente.
- La persona assicurata è tenuta a colmare le eventuali lacune previdenziali e si assume i costi di un'eventuale assicurazione di rischio (decesso o incapacità lavorativa).
- L'istituto di previdenza provvederà alla menzione/restrizione del diritto di alienazione nel registro fondiario (costi a carico della persona assicurata). Tale menzione/iscrizione è prevista solo per gli immobili in Svizzera.
- Se la persona assicurata cambia impiego, l'istituto di previdenza attuale dovrà comunicare spontaneamente all'istituto di previdenza del

nuovo datore di lavoro se sono stati effettuati prelievi anticipati.

- b) In caso di costituzione in pegno
- La costituzione in pegno non comporta alcuna diminuzione delle prestazioni fintantoché non viene realizzato il pegno.
 - La realizzazione del pegno (in caso d'insolubilità del debitore pignoratizio) ha le stesse conseguenze del prelievo anticipato (obbligo fiscale, eventuale diminuzione delle prestazioni).
 - Se la persona assicurata cambia impiego, l'istituto di previdenza attuale dovrà comunicare spontaneamente all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro se e in quale misura sono state costituite in pegno le prestazioni previdenziali o d'uscita.

4. Rimborso

a) Possibilità di rimborso

Entro il raggiungimento dell'età di riferimento, entro il momento in cui si verifica un altro caso di previdenza o entro il pagamento in contanti della prestazione d'uscita, la persona assicurata ha la facoltà di rimborsare di propria iniziativa l'importo prelevato anticipatamente, parzialmente o per intero. È determinante il piano di previdenza al momento del rimborso. L'importo minimo del rimborso è di CHF 10 000.

b) Obbligo di rimborso

La persona assicurata deve rimborsare all'istituto di previdenza l'importo prelevato anticipatamente qualora dovesse vendere la sua proprietà d'abitazioni rispettivamente la sua quota parte. In caso di decesso della persona assicurata e qualora non dovessero maturare prestazioni di previdenza a favore dei superstiti, gli eredi saranno tenuti a rimborsare l'importo prelevato anticipatamente all'istituto di previdenza.

Dopo un rimborso, la persona assicurata o i suoi eredi hanno il diritto di richiedere la restituzione (senza interessi) delle imposte versate sul prelievo anticipato entro tre anni.

5. Responsabilità della persona assicurata

Il legislatore trasferisce alle persone assicurate la responsabilità per la rispettiva previdenza professionale. Mentre la costituzione in pegno non comporta conseguenze dirette sull'assicurazione fintantoché il pegno non sia realizzato, con il prelievo anticipato le persone assicurate accettano consapevolmente eventuali riduzioni delle prestazioni e l'immediata tassazione e si assumono inoltre la responsabilità di colmare eventuali lacune assicurative. Le persone assicurate decideranno, in base alla propria situazione personale, l'entità del prelevamento anticipato nell'ambito delle disposizioni legali nonché gli eventuali rimborsi volontari. È richiesto l'accordo

scritto del coniuge rispettivamente del partner in unione domestica registrata.

6. Nota

Salvo accordi diversi, sono vevoli le disposizioni degli articoli 30a–30f LPP, degli articoli 331d e 331e CO, dell'Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) e dell'art. 49 del Regolamento di previdenza di Profond.